



Prot. 22269 del 28/06/2024

Ordinanza N. 151

**DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SETTORE POLIZIA LOCALE**

Vista la richiesta trasmessa con procedura telematica al settore S.U.A.P., pratica on-line n. 1018/2024 e successiva integrazione prot. 21769 del 25/06/2024, dal Sig. OSIMANI Antonio, in qualità di legale rappresentante della ditta DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA SPA, con la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, dal giorno 01/07/2024 al giorno 02/08/2024, in via Flaminia II, tratto stradale tra via Darwin e via Vici, per l'installazione di elettrodotto e pozzetti stradali per la linea di distribuzione elettrica;

Vista l'autorizzazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio – settore SUAP n. 5/2024;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Rilevata la necessità di adottare idonei provvedimenti di modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale, al fine di consentire la regolare esecuzione dei suddetti interventi, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di riparare eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Visto il D. lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 21, 26 e 27;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. da 30 a 43;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2021);

Richiamato l'art. 107, c. 5, del D. lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista la determina n. 01/03 del 09.01.2024 emanata dalla Dirigente Dott.ssa Anna Tiberi, con la quale sono state conferite al Comandante della Polizia Locale, Dott. Daniele Buscarini, deleghe di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17 L. n. 165/2001, tra le quali l'adozione di determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti al Settore Polizia Locale;

O R D I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, l'attuazione dei seguenti provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione stradale in via Flaminia II (San Sabino) **dal giorno 03/07/2024 al giorno 31/07/2024** e comunque fino al termine dei lavori:

1^ FASE LAVORI DAL 3 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2024:

- 1. l'istituzione di un restringimento di carreggiata da Osimo in direzione Castelfidardo;**
- 2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto di strada dove insistono i lavori;**
- 3. l'attuazione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico;**



2^ FASE LAVORI DAL 8 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2024:

1. **Pistituzione del divieto di transito in Via Flaminia II intersezione Via Cagiata con obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli provenienti da Castelfidardo eccetto residenti e/o frontisti di Via Ciavattini, mezzi di soccorso e Vigili del Fuoco;**
2. **Senso vietato (fig. II 47 art. 116) all'altezza dell'intersezione con Via Don Ciavattini, con obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli dei residenti di Via Don Ciavattini e/o frontisti che provengono da Castelfidardo;**
3. **Pistituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da Via Vici;**
4. **Pistituzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita da Via Don Ciavattini;**
5. **Pistituzione dell'obbligo di svolta a destra in direzione Castelfidardo per i veicoli in uscita da Via Cagiata.**
6. **Divieto di transito autocarri superiori alle 3,5 t. in Via dello Sport.**

L'impresa esecutrice dei lavori e/o depositi dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, ivi compresi speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- apporre la prescritta segnaletica stradale, in conformità a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, scegliendo i segnali stradali in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, fissati con disciplinare tecnico approvato con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002;
- eseguire le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione degli schemi di segnalamento, nel rispetto dei criteri di cui al D. M. 22.01.2019 ed in ogni altro disposto normativo inerente all'attuazione di cantieri temporanei in presenza di traffico veicolare;
- installare in prossimità delle testate del cantiere stradale di durata superiore ai sette giorni lavorativi l'apposito pannello "TABELLA LAVORI" (fig. II. 382 art. 30 del D.P.R. n. 495/1995), recante le seguenti indicazioni:
 - ✓ ente proprietario o concessionario della strada;
 - ✓ estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 30 del D.P.R. n. 495/1995;
 - ✓ denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - ✓ inizio e termine previsto dei lavori;
 - ✓ recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;
- apporre la segnaletica di divieto di sosta, qualora istituito, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- assicurare la visibilità del cantiere e della segnaletica stradale, durante le ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità;
- rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;



- delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m., nel caso in cui non esista il marciapiede o quest'ultimo sia stato occupato dal cantiere; detto corridoio può consistere sia in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, sia in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata;
- rimuovere o ad oscurare i segnali permanenti qualora siano in contrasto con quelli temporanei;
- garantire la completa fruibilità degli accessi alle proprietà laterali alla strada, ove esistenti;
- esibire, nel luogo di esecuzione dei lavori e/o depositi, una copia della presente ordinanza, in caso di controllo degli organi competenti;
- ripristinare immediatamente, al termine delle lavorazioni (qualora le stesse terminassero in anticipo sui tempi previsti) e comunque alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, le condizioni esistenti prima del cantiere e dunque:
 - ✓ ripristinare il manto stradale e le condizioni di sicurezza dello stesso;
 - ✓ ripristinare l'arredo stradale preesistente;
 - ✓ eliminare tutta la segnaletica stradale temporanea installata,
 - ✓ ripristinare tutta la segnaletica stradale esistente ed in vigore prima dell'intervento: i segnali verticali, **la segnaletica orizzontale (a prescindere dal suo stato di conservazione pre-intervento)**, i segnali luminosi e i segnali e le attrezzature complementari;
 - ✓ eliminare qualsiasi residuo di cantiere.

Gli organi Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. delle Marche, entro il termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 104/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

(Dirigente delegato ai sensi dell'art. 17 L. n. 165/2001)

Dott. Daniele Buscarini